



COMUNE DI LULA

AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 134 del 31/12/2020

PROPOSTA N. 582 del 31/12/2020

OGGETTO: BROKER ASSICURATIVO: AFFIDAMENTO POLIZZA COLPA LIEVE E IMPEGNO DI SPESA

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 21 del 08/04/2020 con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2020 – 2022;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 5 del 10/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 8 del 31/07/2020 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. N. 267/2000);

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 15 del 24/09/2020 con la quale è stata approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 17 del 30/11/2020 recante "ratifica deliberazione di giunta comunale n° 46 del 30/10/2020 recante" variazione al bilancio n.3 - ulteriore applicazione dell'avanzo per emergenza covid- 19";

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 18 del 30/11/2020 con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175 c. 2 del d.lgs. n. 267/2000);

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 02/01/2020 di attribuzione della Responsabilità Amministrativa e Affari Generali;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

PREMESSO CHE:

- l'ente pubblico, ai sensi dell'art. 2049 del c.c., è obbligato, per responsabilità oggettiva a:
 - A. a risarcire i danni arrecati a "terzi" per gli atti posti in essere dalle persone che operano in nome e per conto dell'ente stesso;
 - B. a rimettere al giudizio della Corte dei Conti la valutazione sulla responsabilità soggettiva della persona che ha causato il danno, da solo o in concorso con altri;
- la responsabilità delle persone che operano in nome e per conto di un ente pubblico, si configura come responsabilità "amministrativa" o "amministrativo - contabile" e, pertanto, sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti; ai sensi dell'art. 1,1° comma, della legge 14/01/1994 n. 20, «è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» e conseguentemente:
 - A. qualora nel comportamento del funzionario che causa il danno non venga ravvisato né dolo "né "colpa grave", l'onere del risarcimento resta a intero ed esclusivo carico dell'ente;
 - B. qualora, invece, nel comportamento del funzionario che causa il danno vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave", la Corte dei Conti, avvalendosi del ed. "potere di riduzione", può condannare il responsabile a risarcire solo una parte del danno e lasciare la parte residua a carico del proprio ente di appartenenza;

DATO ATTO CHE:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità

della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. B) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare la necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- risulta opportuno, per le sopra esposte ragioni, provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune.

CONSIDERATO CHE l'assistenza e la consulenza di un Broker è opportuna e conveniente per l'Amministrazione Comunale anche perché le prestazioni del Broker sono svolte a titolo "gratuito" per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 35 del 31/07/2021 con la quale è stato stabilito di incaricare il Servizio Affari Generali della ricerca nel territorio di un Broker che abbia competenze adeguate nel ricercare soluzioni assicurative che rispondano ai bisogni dell'Ente per il triennio (2020-2022), in particolare:

- a) Polizza RCT/RCO;
- b) Polizza Kasco;
- c) Polizza RC Patrimoniale;
- d) Polizza infortuni dei dipendenti e amministratori in missione;
- e) Polizza incendio compresi atti vandalici, eventi atmosferici, danni d'acqua, fenomeno elettrico;
- f) Polizza tutela legale;
- g) Polizza responsabilità civile verso i cani randagi;

CONSIDERATO che sulla base di un'indagine di mercato è stata individuata la Paubroker srl con sede a Oristano in via San Simaco 55 P.Iva 01195730655 per la ricerca di soluzioni assicurative adeguate alle esigenze di questo Ente quali: Colpa lieve, Responsabilità Civile verso terzi, Infortuni Conducente, Kasko Amministratori e dipendenti in missione;

RITENUTO con il presente atto procedere all'affidamento alla Paubroker della polizza Colpa Lieve quotata con un premio annuo pari a € 2.650,00;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a) che testualmente recita: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici..";

VISTO il disposto di cui all'art. 1 della L. 120/2020 che tra le altre cose estende fino a € 75.000,00 il limite massimo per procedere all'affidamento diretto, purché la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31/12/2021;

VISTO l'art 1, comma 130 della Legge 30.12.2018, nr 145 di modifica dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO di procedere in merito mediante affidamento diretto;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. 67/2000;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;

DI AFFIDARE alla Paubroker srl con sede a Oristano in via San Simaco 55 P.Iva 01195730655 la gestione della polizza Colpa Lieve per la somma complessiva di € 2.650,00;

DI IMPEGNARE a favore della Paubroker srl con sede a Oristano in via San Simaco 55 P.Iva 01195730655 la somma complessiva di € 2.650,00 per la polizza di cui in oggetto;

DI IMPUTARE l'impegno di spesa nel seguente modo:

Eserc. Finanz.	2020			
Cap./Art.	1140	Descrizione	SPESE PER ASSICURAZIONI	
Intervento	1010803	Miss/Progr.	PdC finanziario	1.03.02.99.000
SIOPE	1521	CIG	Z5230D7D42	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 2.650,00	
Creditore	Paubroker srl			
Verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. N° 602/73)	<input checked="" type="checkbox"/> Non necessario; <input type="checkbox"/> non inadempiente (vedasi allegato); <input type="checkbox"/> inadempiente (vedasi allegato).			
Durc valido sino al	25/06/2021			

DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 582 del 31/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **BOE SALVATORINA** in data **31/12/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 582 del 31/12/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MANCA FRANCA** **il 31/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 91

Il 11/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **471 del 31/12/2020** con oggetto

BROKER ASSICURATIVO: AFFIDAMENTO POLIZZA COLPA LIEVE E IMPEGNO DI SPESA

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **BOE SALVATORINA** il **11/03/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.